CAMERA DEI DEPUTATI N. 2762

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIANCITTO, AMICH, CANNATA, DE CORATO, GABELLONE, LANCELLOTTA, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, URZÌ

Istituzione del Parco nazionale dell'Etna

Presentata il 15 gennaio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il Parco dell'Etna, istituito con decreto del Presidente della Regione siciliana del 17 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 4 aprile 1987, costituisce il primo parco naturale regionale istituito nel territorio della Regione siciliana. Con una superficie di circa 59.000 ettari, il Parco abbraccia un'area di straordinario interesse ambientale, paesaggistico e geologico, posta intorno al vulcano attivo più alto d'Europa, il Monte Etna, la cui attività eruttiva plurimillenaria ha modellato un territorio unico nel suo genere.

L'area protetta è caratterizzata da una notevole biodiversità, che comprende numerose specie floristiche e faunistiche endemiche e rare, nonché da una straordinaria varietà di ambienti naturali. Di particolare rilievo sono le formazioni geologiche quali le colate laviche di epoche differenti, le grotte vulcaniche, i coni secondari, i crateri avventizi e la depressione della Valle del Bove, che costituisce un laboratorio naturale di grande rilevanza scientifica.

Oltre alla componente naturalistica, il Parco comprende numerosi borghi di antica origine, testimonianze archeologiche e architetture rurali tradizionali, che contribuiscono a definirne l'identità culturale. In tale contesto, la costituzione del Parco mira a tutelare e valorizzare un paesaggio culturale in cui natura, storia e attività umane convivono in equilibrio.

Il Parco dell'Etna promuove inoltre lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, favorendo modelli di gestione del territorio compatibili con la conservazione ambientale e valorizzando le risorse naturali, agricole, artigianali e turistiche dell'area.

Si evidenzia che, a decorrere dal 2013, il sito « Monte Etna » è stato inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, rappresentando uno dei vulcani attivi più significativi e studiati al mondo. La sua attività, documentata da oltre 2.700 anni, costituisce una delle registrazioni storiche di vulcanismo più lunghe a livello globale.

Inoltre, nel 2020, l'Unione europea ha adottato la « Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 » la quale mira a stabilire aree protette per un minimo del 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione nonché a ripristinare gli ecosistemi degradati e migliorarne lo stato di conservazione.

Alla luce di tali elementi, la presente proposta di legge istituisce il Parco nazionale dell'Etna, al fine di assicurare una valorizzazione più ampia e strutturata dell'area in oggetto, mediante una gestione integrata e un accesso a risorse e contributi adeguati. L'inserimento nella rete dei parchi nazionali garantirebbe, inoltre, un incremento della visibilità e del prestigio internazionale del sito.

Più precisamente, l'articolo 1 istituisce il Parco nazionale dell'Etna e, per la sua gestione, l'Ente parco nazionale dell'Etna. L'articolo 2 individua gli organi dell'Ente parco, oltre che la sede legale e amministrativa. L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione del perimetro del Parco, anticipando anche la divisione in zone del parco.

Il successivo articolo 4 definisce l'elenco delle entrate destinate alla realizzazione dei fini dell'Ente parco. L'articolo 5 attribuisce la facoltà all'Ente parco di avvalersi, previa stipulazione di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione siciliana. L'articolo 6 prevede la possibilità della concessione dell'uso del nome del Parco e del logo per la promozione di servizi e prodotti tipici locali, al fine di stimolare lo sviluppo economico sociale della popolazione residente nei perimetri del Parco. L'articolo 7 individua gli organi a cui è attribuita la sorveglianza del territorio del Parco. L'articolo 8 reca le disposizioni transitorie nonché quelle relative alla gestione del personale dell'Ente parco. Infine, l'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione del Parco nazionale dell'Etna)

1. È istituito, d'intesa con la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale dell'Etna, di seguito denominato « Parco ».

2. È istituito l'Ente di gestione del Parco, di seguito denominato « Ente Parco », che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Alla tabella allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, parte IV, dopo la voce: « Ente parco nazionale del Circeo » è aggiunta la seguente: « Ente Parco nazionale dell'Etna ».

4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui al decreto del presidente della Regione siciliana 17 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 4 aprile 1987.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione siciliana e con gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco e adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

6. Il Parco promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, geologico, culturale, agricolo, artigianale, turistico, architettonico e urbanistico esistente, mediante interventi volti alla riqualificazione ecosostenibile finalizzata al miglior utilizzo del patrimonio del Parco, favorendo lo svi-

luppo sostenibile delle comunità locali con l'adozione di modelli di gestione del territorio compatibili con la tutela delle risorse naturali dell'area.

7. La pianta organica dell'Ente Parco è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

(Organi dell'Ente Parco)

1. Sono organi dell'Ente Parco:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 4-*bis*, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Fino alla nomina degli organi di cui al comma 1, la gestione provvisoria del Parco è affidata all'Ente preposto alla gestione del Parco naturale regionale dell'Etna istituito con il decreto del presidente della Regione siciliana 17 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 4 aprile 1987.

4. La sede legale e amministrativa dell'Ente Parco è individuata nell'attuale sede dell'Ente preposto alla gestione del Parco naturale regionale dell'Etna, con sede in Nicolosi (Catania).

5. L'Ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla Regione siciliana, dalla città metropolitana di Catania e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

(Perimetrazione del Parco nazionale dell'Etna)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione siciliana e con gli enti locali interessati, è definito il perimetro del Parco nazionale dell'Etna, escludendo le superfici attualmente rientranti nel Parco naturale regionale dell'Etna che, per il loro livello di urbanizzazione, risultano incompatibili con le finalità di tutela del Parco nazionale.

2. A compensazione dell'esclusione di superfici ai sensi del comma 1 la Regione siciliana individua nuove aree limitrofe all'attuale perimetro del Parco naturale regionale dell'Etna che necessitano di interventi di conservazione e gestione finalizzati alla tutela della biodiversità, in coerenza con la Strategia dell'Unione europea per la biodiversità per il 2030, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento dell'obiettivo di almeno il 30 per cento di territorio protetto.

3. Ai fini della tutela e della gestione del territorio, con il decreto di cui al comma 1 il Ministro provvede altresì a suddividere il territorio del Parco nazionale dell'Etna nelle seguenti zone, indicando per ciascuna i divieti specifici:

a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo o storico-culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione;

b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo o storico-culturale, con limitato grado di antropizzazione;

c) zona 3, di valore paesaggistico o storico-culturale, di connessione ecologica e di fruizione sostenibile, con presenza antropica compatibile con le finalità di tutela del Parco nazionale medesimo.

Art. 4.

(Entrate dell'Ente Parco)

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi della Regione siciliana e degli enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente Parco;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

2. I contributi ordinari di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono posti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 5.

(Convenzioni)

1. L'Ente Parco può avvalersi, mediante apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione siciliana per tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità del Parco nazionale dell'Etna.

Art. 6.

(Concessione dell'uso del nome del Parco e dell'emblema per la promozione di servizi e prodotti tipici locali)

1. Al fine di promuovere e di incentivare iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale dell'Etna, l'Ente Parco può concedere, su richiesta dei fornitori di servizi e produttori, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità del Parco stesso.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 7.

(Sorveglianza del territorio del Parco)

1. La sorveglianza del territorio di cui all'articolo 1 è affidata al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nei modi previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie e in materia di personale)

1. Il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale regionale dell'Etna è trasferito, su domanda, nei ruoli dell'Ente Parco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. Il personale di altri enti pubblici che, alla data di avvio dell'attività dell'Ente Parco, è collocato in posizione di comando presso l'Ente di gestione del Parco naturale regionale dell'Etna può richiedere la continuità del rapporto presso l'Ente Parco di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2, previa contrattazione con le organizzazioni

sindacali comparativamente più rappresentative, è inquadrato nelle classificazioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici non economici e mantiene la parte ricorrente del trattamento accessorio che costituisce assegno personale non assorbibile.

4. L'Ente Parco di cui all'articolo 1, comma 2, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche con riferimento ai contratti di collaborazione in essere, facenti capo all'Ente di gestione del Parco naturale regionale dell'Etna.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini del funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui una quota, pari almeno alla metà, è destinata a garantire l'integrale copertura della pianta organica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.